



BILANCIO

Un mini-credito specifico per gli investimenti degli agricoltori

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Certificazione degli investimenti ammissibili ai crediti d'imposta: spunti operativi per il revisore

[Scopri di più](#)

La **Legge n. 199/2025**, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025**, S.O. n. 42/L, meglio nota come **Legge di bilancio 2026**, con i [commi 454-459](#) dell'art. 1, introduce, in ragione della sostituzione del generalizzato credito previsto per gli investimenti con il già noto iperammortamento, misura non azionabile per i soggetti che dichiarano un reddito fondiario, uno specifico **credito d'imposta riservato alle imprese** operanti nei settori della **produzione primaria** dei **prodotti agricoli** e della **pesca e dell'acquacoltura**.

Soggetti interessati sono, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) 178/2002, coloro che **operano** in tutte le **fasi** della **produzione**, dell'**allevamento** o della **coltivazione** dei prodotti primari, **compresi** il **raccordo**, la **mungitura** e la **produzione zootechnica** precedente la macellazione e comprese la **caccia** e la **pesca** e la raccolta di **prodotti selvatici**, a cui si aggiunge l'**acquacoltura**.

Il **credito compete** in riferimento a **investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli [Allegati IV](#) e [V](#), effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2026** e fino al **28 settembre 2028**.

Di fatto, viene data **continuità** a quanto originariamente previsto con il **Piano transizione 4.0**, con il fine, per quanto concerne il settore dell'agricoltura, di allineare il comparto all'evoluzione tecnologica sotto il profilo di una **maggiore digitalizzazione** attraverso l'applicazione delle Information and Communication Technologies (ICT) e dell'Internet of Things (IoT).

L'**importo** del credito è pari al **40%** dell'**investimento** sostenuto nel **limite** di **1 milione di euro**.

Il [comma 455](#) stabilisce che nel caso di **investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria**, ai fini della determinazione dell'eventuale credito spettante, si deve prendere a riferimento il **costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni**.

In continuità con il passato è altresì previsto che nelle ipotesi di **cessione**, di destinazione a



finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o, ancora di **mancato** esercizio del **riscatto** in ipotesi di acquisto a mezzo di leasing, dei beni agevolati, entro il **31 dicembre** del **quinto anno successivo** a quello di completamento degli investimenti, il **credito** d'imposta viene corrispondentemente **ridotto** escludendo dall'originaria **base di calcolo** il **relativo costo**.

Al verificarsi di una di tali ipotesi, l'eventuale **maggior credito** d'imposta **già utilizzato** in compensazione deve essere direttamente **riversato** dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica la causa di decadenza, **senza applicazione di sanzioni e interessi**.

Viene espressamente fatto rimando, in quanto **compatibili**, le previsioni contenute nei [**commi 35 e 36**](#) della **Legge n. 205/2017**, disciplinanti l'ipotesi di deroga all'ipotesi di decadenza dall'agevolazione a condizione che nel medesimo periodo di imposta si procede alla **sostituzione del bene originario** con uno nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nell'ipotesi in cui il bene sostitutivo abbia un **costo di acquisizione inferiore a quello originario**, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del **costo del nuovo investimento**. Viene espressamente stabilità l'**incumulabilità** con le agevolazioni di cui all'[**art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024**](#) (**Industria 4.0**), nonché con gli investimenti effettuati da parte di soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative alla **maggiorazione dell'ammortamento** per gli investimenti in beni strumentali e alla **proroga** del **credito d'imposta ZES** in agricoltura.

Al contrario, il credito d'imposta in oggetto è espressamente **cumulabile** con altre **agevolazioni** che abbiano a oggetto i **medesimi costi**, a condizione che tale cumulo **non porti al superamento del costo sostenuto**.

Il credito può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione** ai sensi di quanto previsto dall'[**art. 17, D.Lgs. n. 241/1997**](#), a decorrere **dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa** che determina il credito stesso. Si ricorda come, per effetto di quanto previsto dall'[**art. 4, D.L. n. 200/2025**](#) (c.d. Milleproroghe), l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2025, il cui [**art. 241**](#) prevede l'abrogazione dell'[**art. 17, D.Lgs. n. 241/1997**](#), è stata posticipata al 1° gennaio 2027 rispetto all'originaria entrata in vigore del 1° gennaio 2026.

Ai fini degli eventuali **controlli**, è necessario **conservare**, pena la revoca del beneficio, la **documentazione** utile a certificare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Innanzitutto, come ormai noto, le **fatture**, i **documenti di trasporto** e gli altri documenti attinenti all'acquisto dei beni agevolati devono contenere l'espresso **riferimento** all'[**art. 1, commi da 454 a 459, Legge n. 199/2025**](#).

Inoltre, l'effettivo **sostenimento delle spese ammissibili** e la **corrispondenza alla documentazione contabile** necessitano di una apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della **revisione legale** dei conti o, in alternativa, nell'ipotesi di assenza di tale figura,



da un **revisore legale dei conti** o da una **società di revisione legale dei conti**.

In tale ultima ipotesi, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per **un importo non superiore a 5.000 euro**.

Il **MASAF** è chiamato, di concerto con il MIMIT e il MEF, a emanare, nel termine di **60 giorni** decorrenti dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge n. 199/2025, un **decreto disciplinante le modalità attuative della norma**.

Da ultimo, si segnala come **nota dolente** è la **misura** massimo del credito che viene stabilita, per il **triennio 2026-2028**, in complessivi **2.100.000 euro annui**, il che rende la misura **alquanto disincentivante viste l'esiguità della copertura**.